

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3837/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,  
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3775/91<sup>(4)</sup>, stabilisce un massimale indicativo per il 1992 per le esportazioni di alcuni prodotti lattiero-caseari in Portogallo; che, tenuto conto delle possibilità d'esportazione in provenienza dalla Comunità a Dieci e dalla Spagna e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato portoghese, è opportuno per il 1993 prevedere la fissazione dei massimali indicativi aumentandoli del 30 %; che a tal uopo occorre sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 3812/90;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3812/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1992 è sostituito da 1993.
- 2) Il testo dell'allegato è sostituito dal seguente:

*ALLEGATO*

## MASSIMALI INDICATIVI

Codice NC	Designazione delle merci	(in tonnellate)
		Quantità Comunità dei Dieci e Spagna
0406 90 21	Cheddar	221
0406 90 23	Edam	749
0406 90 77	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø	749
0406 90 79	Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	476

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 41.